

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1190/2011 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2011****che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi acido benzoico (VevoVitall)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Emerald Kalama Chemical BV ha presentato domanda ai sensi all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione rispetto al regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi ⁽²⁾ e rispetto al regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione, dell'1^o ottobre 2007, riguardante l'autorizzazione di un nuovo impiego dell'acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi ⁽³⁾.

(2) Il richiedente sostiene che, a decorrere dal 26 maggio 2011, DSM Special Products BV è stato convertito in Emerald Kalama Chemical BV, attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno di quanto dichiara.

(3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4) Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di commercializzazione sotto il nome di Emerald Kalama Chemical BV, occorre modificare i termini delle autorizzazioni.

(5) I regolamenti (CE) n. 1730/2006 e n. 1138/2007 devono pertanto essere modificati di conseguenza.

(6) Poiché la modifica delle condizioni di autorizzazione non tocca aspetti relativi alla sicurezza, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.

(7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1730/2006, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».

Articolo 2

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1138/2007, i termini «DSM Special Products» sono sostituiti da «Emerald Kalama Chemical BV».

Articolo 3

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzate e utilizzate fino a 9 giugno 2012.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 325 del 24.11.2006, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 256 del 2.10.2007, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2011

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
